



Il Presidente

...*omissis*...

Fascicolo ANAC n. 3249/2022

Oggetto: Richiesta di parere concernente l'eventuale proroga dell'incarico di RPCT rivestito da un componente cessato del Consiglio di amministrazione della società *in house* ...*omissis*...

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità - con nota acquisita al prot. ANAC n. 56558 dell'8 luglio 2022 - si rappresenta quanto segue.

È pervenuta un'istanza di parere in merito all'eventuale proroga dell'incarico di RPCT attribuito all'...*omissis*..., consigliere di amministratore della società ...*omissis*... In particolare, è stato evidenziato che con decreto sindacale del 4 luglio 2022 è stato preso atto della cessazione del Consiglio di amministrazione dell'ente ed è stato nominato un Amministratore Unico fino alla ricostituzione degli organi sociali. È stato chiesto, pertanto, se il nuovo organo d'indirizzo della società debba provvedere senza ritardo alla designazione di un RPCT e se, nelle more, debba intendersi prorogato l'incarico precedentemente affidato all'istante.

Dalla lettura dello Statuto (artt. 1 e 3) emerge che la società ...*omissis*... opera in regime *di in house providing* ed è interamente partecipata dal Comune di ...*omissis*... Essa ha per oggetto la gestione, la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione comunale. Ai sensi dell'art. 11 sono organi sociali l'Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione (o l'Amministratore Unico), il Collegio Sindacale e il Revisore Legale dei Conti.

In ordine all'inquadramento giuridico dell'ente, giova rilevare che la delibera n. 1134/2017 riconduce le società *in house* alla categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico e, per tal via, le stesse risultano sottoposte all'applicazione della l. n. 190/2012. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 7, l. cit. l'organo di indirizzo della società (nel caso di specie il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico) è tenuto a nominare un RPCT preposto all'esercizio dei poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

In ossequio alla disciplina normativa, l'ultimo Consiglio di amministrazione della società ...*omissis*... aveva attribuito l'incarico di RPCT all'...*omissis*..., giusta delibera del 19 febbraio 2021.

A seguito della nomina dell'Amministratore Unico, disposta dal Sindaco del Comune di ...*omissis*... con decreto del 4 luglio 2022, tutti i consiglieri di amministrazione sono cessati dalla carica. Poiché l'art. 1, comma 8, l. n. 190/2012 vieta che la stesura del PTPC sia affidata a soggetti esterni all'amministrazione, si ritiene che, qualora l'istante non sia anche dipendente della società, la cessazione dalla carica di consigliere determini necessariamente la decadenza dall'incarico di RPCT.

Ciò premesso, il neo nominato Amministratore Unico dovrà provvedere tempestivamente alla indicazione di un nuovo RPCT in modo da consentire l'assolvimento degli obblighi di legge.



Con l'occasione si rammenta che l'incarico dovrà essere conferito prioritariamente a un dirigente in servizio presso la società che abbia osservato una condotta integerrima, valutando eventuali situazioni di conflitto d'interesse ed evitando che la scelta ricada su soggetti preposti ad attività ad alto rischio corruttivo. In mancanza di profili che presentino le caratteristiche elencate, sarà possibile attribuire le funzioni di RPCT a personale non dirigenziale purché garantisca idonee competenze ed adeguata conoscenza della normativa di settore.

È, dunque, da preferirsi la nomina di un dipendente inserito stabilmente nell'organizzazione al fine di scongiurare in futuro che la cessazione di cariche temporanee possa determinare l'automatica decadenza dal ruolo di RPCT, lasciando la società sprovvista di adeguati presidi nella prevenzione e nel contrasto ai fenomeni corruttivi. Nell'ipotesi in cui non vi siano dipendenti in servizio presso l'ente, l'Autorità ha ritenuto che spetti all'amministrazione controllante, rappresentata nel caso di specie dal Comune di ...*omissis*..., assicurare misure di prevenzione della corruzione tramite il proprio RPCT (cfr. Nota n. 84933 del 25 novembre 2021).

Ad ogni buon fine si rappresenta che tale incarico non potrà essere assunto dall'Amministratore Unico in considerazione dell'incompatibilità determinata dall'esercizio dei poteri gestori conferitigli dallo Statuto (cfr. delibera n. 1134/2017).

Alla luce di quanto sopra esposto si invita l'Amministratore Unico della società ...*omissis*... a comunicare entro 30 giorni all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it la nomina del nuovo RPCT e/o ogni altra iniziativa assunta congiuntamente al Comune di Messina, al fine di valutare l'osservanza delle indicazioni sopra fornite.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 14 settembre 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente